



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

AREA DEI SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINAZIONE n. 485 del 03-11-2022

OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE INPS – ANNO 2022

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE DELL'AREA

Visti:

- la Legge n. 448 del 23 Dicembre 1998, che agli artt. 65 e 66 ha istituito le misure degli assegni per il nucleo familiare e di maternità;
- il Decreto Ministeriale 15 luglio 1999 n. 306 “Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità” che indica, in maniera dettagliata, i requisiti necessari per aver diritto ai suddetti assegni e le modalità di erogazione degli stessi;
- il Decreto Ministeriale 21 dicembre 2000, n. 452 “Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare”;
- il D. Lgs 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53”;
- il Decreto 25 maggio 2001 n. 337 “Regolamento recante modifiche al Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori”;
- i Provvedimenti del Direttore della SDS Pisana n. 147 del 14/12/2015 e n. 235 del 29/12/2017 con cui sono stati ritenuti ammissibili alla procedura di “riconoscimento assegno al nucleo familiare e di maternità” i cittadini di paesi terzi titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivo di “assistenza minori” o motivi familiari” che al momento della presentazione della domanda attestino la loro condizione di lavoratori o l'iscrizione all'ufficio di collocamento come disoccupati (per la domanda di assegno al nucleo) e di disoccupazione e l'iscrizione all'ufficio di collocamento come disoccupato (per la domanda di assegno di maternità);
- le rivalutazioni per l'anno 2022 della misura degli assegni per il nucleo familiare e di maternità concessi dai Comuni e dei requisiti economici pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 30 del 5 febbraio 2022;

Dato atto che l'art. 10 del D. Lgs 29 dicembre 2021, n. 230 “Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico” abroga l'art. 65 della Legge n. 448 del 23 Dicembre 1998 a decorrere dal 1° marzo 2022, con la conseguenza che, per l'anno 2022, l'assegno per il nucleo familiare

concesso dai Comuni è riconosciuto esclusivamente per i mesi di gennaio e febbraio;

Considerato che gli assegni devono essere richiesti al comune di residenza, che provvede alla verifica delle istanze e alla relativa concessione, e viene erogato dall'INPS.

Rilevato che sono state presentate, da parte di cittadini residenti nel Comune di Crespina Lorenzana:

- n. 0 domande per la concessione dell'assegno per il nucleo familiare per l'anno 2022;
- n. 1 domande per la concessione dell'assegno di maternità per l'anno 2022;

Preso atto che è stata effettuata la relativa istruttoria ed è stata verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli assegni per tutte le domande presentate.

Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 147 bis comma 1 del T.U. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni nella L. 7/12/2012 n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del servizio, attraverso apposito parere;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 28.12.2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024;

Visto il Decreto sindacale n. 8 del 08/09/2022 di attribuzione alla sottoscritta delle funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs 267/2000 in applicazione dell'art. 109 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di ammettere a beneficiare dell'assegno di maternità e dell'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori per l'anno 2022 i cittadini di cui agli Allegati A e B, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che viene omessa la pubblicazione dell'Allegato A in conformità delle norme in materia di privacy;
3. di trasmettere all'INPS, che provvederà al pagamento, i dati necessari per la emissione dei relativi assegni agli aventi diritto;
4. di dare atto dell'assenza di conflitti di interesse di tutti i soggetti coinvolti dal presente procedimento amministrativo e competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e del provvedimento finale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii;
5. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
6. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni;
7. di dare atto, altresì, che il Responsabile del Procedimento, individuato per la presente procedura, è la dipendente Marina Gorreri, Servizio Sociale e Anagrafe.

Il presente atto, non comportando impegno di spesa, viene trasmesso all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo e per la conservazione tra gli atti dell'Ente.

Il Responsabile di Direzione
AREA DEI SERVIZI AL CITTADINO
f.to ELENA SANTORO

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 smi
che sostituisce il documento cartaceo e la sottoscrizione autografa)